

Sent. N° **504** / 18
 RG n. 698/2018
 del 18 APR. 2018
 dep. il 18 APR. 2018
 Cronol. N° 972/18
 Repert. N° //

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, Giudice unico in funzione d'appello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 698 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, chiamata all'udienza del 18.04.2018, vertente

tra

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona del prefetto *pro tempore*, C.F. 80007420302, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, presso cui ha eletto domicilio;

-APPELLANTE-

Contro

... rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Cudini del foro di Udine, presso il cui studio in Udine (UD), alla Piazza Indipendenza n. 21, ha eletto domicilio, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;


-APPELLATO-

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 435/2017 resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Udine nel procedimento avente R.G. n. 3791/2017 in data 06.09.2017 e depositata in data 14.09.2017.

PREMESSO

Deve premettersi che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto".

Tanto premesso, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *questiones* sollevate



18 APR. 2018

cor.
Lau
Ler

oggetto.
ora .22.
L. 689/81
- emella -

dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2006 n. 1745); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un *error in procedendo*, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante,

OSSERVA

L'odierno giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in epigrafe specificata.

Avverso detta statuizione l'appellante Prefettura chiede la riforma della pronuncia di prime cure in forza di due motivi, relativi il primo alla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 221 CdS, come interpretati dal giudice di prime cure, il quale accogliendo il secondo motivo di ricorso avverso l'ordinanza prefettizia (di revoca della patente di guida), ha statuito che *"una volta che il GIP presso il Tribunale di Udine ha dichiarato l'estinzione del reato, rimettendo gli atti all'Autorità Amministrativa ai sensi dell'art. 221 CdS per la contestazione della violazione amministrativa che deve (e doveva) essere effettuata ai sensi del capo I, titolo IV già citato, avrebbe invece omissso detta contestazione – come evidenziato dal ricorrente- essendosi invece limitata a notificare il provvedimento di revoca della patente, omettendo gli atti presupposti"*;

con il secondo motivo di appello, la Prefettura contesta la fondatezza dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso in opposizione avanzato in prime cure, nella parte in cui fa decorrere il termine triennale per il conseguimento di una nuova patente di guida dalla commissione del fatto, in luogo che dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna o decreto penale di condanna, considerato che *"nel caso di specie la decorrenza del predetto termine non può ritenersi la data della sentenza di estinzione del reato, poiché con la sentenza di estinzione del reato per esito positivo dell'istituto della messa alla prova, non vi è stato alcun accertamento del reato."*

Concludeva dunque parte appellante per la completa riforma della sentenza di prime cure, con condanna al pagamento delle spese di lite o in subordine, conferma della compensazione disposta in primo grado.

Si costituiva nell'odierno giudizio di appello il sig. _____, con memoria dd. 4.04.2018, insistendo per il rigetto dell'appello promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo per l'effetto la conferma della sentenza n. 435/2017 pronunciata dal giudice di prime cure, con condanna

delle spese del grado e distrazione a favore del procuratore.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e per l'effetto debba rigettarsi.

In merito al primo motivo si condivide l'assunto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze correttamente richiamate da entrambe le parti (cfr. Cass. Pen. N. 40069/2015; n. 29639/2016; n. 39107/2016; n. 5268/2016 SSUU n. 13681/2016), nonché in via amministrativa confermato dalla nota n. 2011-2347 emessa dal Ministero dell'Interno proprio in risposta al quesito posto dalla Prefettura di Udine con nota n. 20554 del 4.4.2016, nella parte in cui, premesso che l'istituto della messa alla prova costituisce *“uno strumento di composizione preventiva giudiziale del conflitto penale insorto con la formulazione dell'accusa o con l'inizio dell'indagine da parte del PM, ma che non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale”*,..... conclude che *“in base al combinato disposto degli art. 221 e 224 del CdS, nelle ipotesi in cui si perviene all'estinzione del reato ex art. 168 bis c.p., l'adozione dei provvedimenti di sospensione ...della patente rientrano nella competenza del Prefetto”*, per l'effetto, *“quando il processo penale viene definito per estinzione del reato, l'accertamento effettuato in sede amministrativa riprende la capacità di spiegare alcuni autonomi effetti e gli atti vengono restituiti al Prefetto per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa.”*

Tanto premesso si ritiene quindi, come prescritto dall'art. 224 co. 3 CdS che la sanzione amministrativa accessoria debba essere applicata dal Prefetto, **previa verifica dei presupposti di legge, mancando nel caso peculiare, l'accertamento di una penale responsabilità.**

Ne consegue che il Prefetto deve procedere seguendo i principi dell'azione amministrativa, primo fra tutti l'obbligo di motivazione dei suoi provvedimenti, motivazione invece che nel caso in esame è mancata, non avendo riportato l'organo competente, nell'ordinanza prefettizia impugnata tutti gli elementi idonei a dare contezza della sussistenza dei requisiti di applicazione della sanzione accessoria, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, limitandosi invece a richiamare la sentenza del Gip e genericamente l'imputazione, neanche il verbale ed i dati tutti in esso contenuti.

Con il secondo motivo di appello la Prefettura contesta la violazione di legge da parte del giudice di prime cure in relazione alla corretta individuazione temporale decorsa la quale l'interessato può conseguire una nuova patente di guida.

In merito alla complessa interpretazione da dare all'art. 219 co. 3 *ter* del Codice della Strada, questo giudice si è già pronunciato nell'ambito del giudizio recante il n. 5439/2016 R.G., definito con sentenza

orale pronunciata il 21.12.2017 e recante il n. 1579/2017 tra la Prefettura ed altra parte, da intendersi qui richiamata *per relationem*.

I principi lì affermati trovano conferma in particolare nel caso in esame nel quale, come anzidetto il termine per la domanda di concessione di una nuova licenza di guida non può decorrere dall'accertamento del reato, inteso come vorrebbe la Prefettura, mancando del tutto l'accertamento della responsabilità penale all'esito la sentenza del GIP il quale ha dichiarato non doversi procedere per esito favorevole della messa alla prova ai sensi dell'art. 168 ter c.p. e 464 c.p.

(Si riporta per semplificazione la motivazione della sentenza richiamata.

“Ai fini di una corretta e completa ricostruzione della fattispecie normativa, pare opportuno riportare la sua testuale formulazione: *“Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”*.

Già a partire dall'introduzione della disposizione nel quadro normativo, della medesima sono state date due diverse interpretazioni, le quali determinano conseguenze fra loro notevolmente divergenti.

Il Giudice di Pace di Udine, che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, ha aderito all'interpretazione maggiormente favorevole al reo, in base alla quale il termine triennale decorso il quale il soggetto riacquista la possibilità di conseguire una nuova patente di guida, a seguito della condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica, decorre dalla data della contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore.

Tale interpretazione ha trovato riscontro nella Relazione d.d. 03.08.2010 dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione nella parte in cui ha ritenuto che *“se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli articoli 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente il condannato non può conseguire una nuova dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”*.

Così ragionando, assume la parte appellata, ritenendo condivisibile il percorso argomentativo del giudice di prime cure, la norma è coerente sia rispetto all'interpretazione letterale del dettato normativo, nel senso che laddove il legislatore avesse voluto ritenere che il termine per il conseguimento di una nuova licenza di guida decorresse dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile e non dalla data di accertamento del reato, come previsto dall'art. 219, avrebbe specificato tale decorrenza, come ha fatto nell'art. 224 CdS, sia

rispetto al principio costituzionale di cui all'art. 3, rischiando diversamente di incorrere in trattamenti differenziati a seconda dei Distretti di residenza dell'imputato e dei tempi di definizione dei giudizi penali relativi.

Sul punto, ad oggi, mancano pronunce da parte del Supremo Consesso di legittimità.

Viceversa, si rinvencono alcune pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali: in particolare, il TAR Veneto, (cfr. sez. III, sentenza 4-9 marzo 2015 n. 288), ha ritenuto che "[...] *il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell'evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addiviene alla sentenza definitiva di condanna [...]*".

Nel medesimo senso si è espresso il TAR Piemonte, che ha dimostrato piena adesione all'interpretazione suesposta: "[...] per *"data di accertamento del reato"* deve intendersi – secondo un'interpretazione coerente e logica dell'art. 219 – *data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore [...]*" (cfr. TAR Piemonte, sentenza 14 ottobre 2015 n. 1415, successivamente integralmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2416/2016 del 6.6.2016).

All'opposto si pone la tesi sostenuta dalla Prefettura, odierna appellante, secondo la quale il *dies a quo* del termine triennale decorso il quale il soggetto può conseguire una nuova patente di guida coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna definitiva, e non invece dalla data del fatto.

Detta interpretazione si fonda sulla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14549 del 18.06.2015, conforme alla precedente Circolare della Direzione Generale del medesimo Ministero n. 15040 del 7.07.2014, di seguito confortata dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 2416/2016 di riforma della pronuncia del Tar Piemonte n. 1415/2015 sopra citata, e da altre successive sentenze di vari Tribunali in Italia, allegate al ricorso in appello.

Ritiene il giudicante che sebbene la formulazione della norma presti il fianco ad entrambe le interpretazioni, occorre optare per quella maggiormente coerente con l'intero Ordinamento, nel senso che la sua interpretazione possa essere rispettosa non solo dell'espressione letterale "impropria" usata e della sua *ratio*, ma anche dei principi costituzionali.

Detta interpretazione è quella offerta dall'appellato.

I sostenitori della tesi condivisa dall'appellante fanno *in primis* riferimento al dato letterale che l'art. 219

co 3 ter del CdS ove si legge come *dies a quo* “*l'accertamento del reato*”, ritenendo che l'accertamento compete solo all'organo giurisdizionale e non a quello amministrativo.

In realtà il codice della strada a volte fa riferimento all'accertamento *sic et simpliciter* dei fatti, altre volte “all'accertamento del reato”.

L'argomento non è quindi probante, atteso l'uso non sempre tecnico che viene operato nella normazione in questione, la cui *ratio* è dare risposta all'allarme sociale cagionato da reati stradali.

Si veda come esempio del primo caso il dettato dell'art. 186 co. 5 CdS ove è previsto che “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, *l'accertamento del fatto alcolemico viene effettuato, su richiesta..... da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle ...*”. con le conseguenze ivi previste.

Ancora i sostenitori della teoria meno favorevole al reo assumono che ove si ritenesse di fare decorrere il termine triennale dalla contestazione del fatto, sarebbe legittimata un'insostenibile disparità di trattamento nel raffronto con la disciplina meno grave prevista dal comma 3- bis del medesimo articolo 219 del CdS, ove si statuisce che “*l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2*”.

Il riferimento è relativo alla revoca come sanzione accessoria **non conseguente ad accertamento del reato**, per il quale però è pacifico, perché chiaramente espresso, che il termine dal quale ha inizio il periodo biennale decorso il quale è possibile conseguire un nuovo titolo di guida, decorre da quando diventa definitiva l'ordinanza di revoca, vale a dire nel tempo in cui questa risulta non più impugnabile, o perché non impugnata o perché respinto il relativo ricorso.

Ne consegue che ove per “*accertamento del reato*” si condividesse il momento della commessa infrazione, si garantirebbe al responsabile di una fattispecie più grave, un trattamento più favorevole in termini di tempo del precedente.

Ancora l'interpretazione più consona al dettato letterale consentirebbe di mantenere coerenza interna al Codice della strada, in relazione cioè al combinato disposto delle altre norme relative alla fase di revoca della patente.

Il riferimento è all'art.224 comma 2 del predetto Codice laddove dispone che “quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il Prefetto **entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile**, adotta il relativo

provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'Ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri...."

Se ne desumerebbe quindi che ove si intendesse fare decorrere il termine di cui al citato art.219, comma 3- ter dal momento della commissione del fatto, il termine di interdizione triennale potrebbe decorrere già prima della pronuncia della sentenza del giudice penale che dispone la revoca della patente, così rendendo *inutiliter dato* il provvedimento di revoca del Prefetto, come pure accade in alcuni Distretti più gravati, nei quali la sentenza definitiva di accertamento giunga oltre il predetto triennio.

Detta complessa ricostruzione parrebbe verosimilmente quindi fare ritenere più plausibile l'interpretazione dell'espressione "accertamento del reato" come data dall'appellante.

Ritiene il giudicante però, che la predetta ricostruzione normativa presti il fianco ad una critica di non poco rilievo, correttamente sollevata dall'appellato e non diversamente superabile, infatti mai affrontata dalle sentenze citate a supporto della tesi della Prefettura, relativa alla **disparità di trattamento alla quale detta interpretazione esporrebbe i cittadini**, sottoposti a tempi di attesa anche molto differenti, a seconda dei Tribunali al cui vaglio è sottoposta la decisione penale.

Fonte primaria del nostro sistema normativo è la Costituzione alla quale tutte le norme devono conformarsi.

Il dovere del Giudice infatti nell'interpretare la legge, la cui terminologia come nel caso di specie è incerta, è quello di ricercare tra i molteplici significati, quello maggiormente aderente ai precetti costituzionali (cfr. Corte Cost. n. 356/1996) in ossequio al "*principio della centralità della interpretazione conforme alla Costituzione come compito precipuo dei giudici*".

Ritiene per l'effetto il giudicante che l'art. 219 co. 3 – ter del CdS, non possa che essere interpretato come sostenuto da parte appellata, ovvero considerando il *dies a quo* del termine predetto decorrente dall'accertamento del fatto.

Solo così interpretando la norma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, diversamente facendo ricadere sul cittadino le conseguenze negative delle diverse durate dei procedimenti di definizione delle controversie nei vari Tribunali.

Detta interpretazione assicura anche coerenza interna al sistema normativo del CdS ed alla sua *ratio*, nel senso che qualora l'accertamento della responsabilità penale (a seguito della pronuncia definitiva) sopraggiunga alla concessione di una nuova licenza, il provvedimento reso dal Prefetto avrebbe in ogni



caso efficacia.

Circa la prevista condanna al doppio del pagamento del contributo unificato si osserva che il Min. Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, con la Circolare del 6 luglio 2015, ha chiarito che " *Il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale "non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".*

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, liquidate sulla scorta dello scaglione di riferimento, vista la notula, esclusa la fase istruttoria non espletata, ridotta del 50% la fase decisoria in quanto semplificata e con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Tribunale adito in grado di appello, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- Rigetta l'appello avverso sentenza n. 435/2017 pronunciata dal GdP di Udine in data 6.9.2017 che per l'effetto conferma integralmente;
- condanna l'appellante al pagamento a parte appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.130,50 oltre rimborso spese generali nella percentuale del 15 % del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iuzza

9

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.8. APR. 2018

IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Micciche

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iuzza